



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi

giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo n. 155-1/2023
r.g. promossa da Tecnosuperiore srl,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,

rilevato che Tecnosuperiore srl, in data 7 dicembre 2023, ha depositato, presso la sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia, domanda ai sensi dell'art. 44 CCII, con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.39 CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che il ricorso è stato iscritto presso il registro delle imprese il 7 dicembre 2023;

rilevato che con provvedimento, in data 12 dicembre 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha concesso il termine di 60 giorni;

rilevato che, a seguito di istanza di conferma delle misure protettive, presentata dalla società ricorrente, il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 7 gennaio 2024, visto il parere del Commissario Giudiziale, ha confermato le misure di protezione fino allo spirare del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese e perciò fino al 7 marzo 2024;

rilevato che, con istanza del 31 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto la proroga del termine concesso per giorni 60 nonché di 30 giorni delle misure protettive al fine di allineare il termine della protezione al termine di deposito della proposta e del

piano o della domanda di omologazione degli accordi;
rilevato che il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, Dott. Alberto Peroni, con decreto del 2 febbraio 2024, ha esteso il termine in origine concesso di ulteriori 60 giorni ed esteso le misure protettive di ulteriori 30 giorni, sicché il termine finale per il deposito del ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza scade il 5 aprile 2024;
considerato che, in data 4 aprile 2024, Tecnosuperiore srl ha dichiarato espressamente di rinunciare all'istanza concordataria non essendo in grado di depositare quanto richiesto dall'art.44 CCII;
ritenuto che va liquidato il compenso finale al commissario giudiziale nominato;
che la misura del compenso va determinata in base all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal Commissario nel periodo considerato;

p.q.m.

visto l'articolo 43 CCII così provvede:
dichiara estinto il procedimento aperto ai sensi dell'art.40 e 44 CCII da Tecnosuperiore s.r.l.;
liquida in favore del dott. Alberto Peroni, a titolo di compenso dovuto per l'attività di commissario giudiziale, la somma di € 20.000,00, oltre ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge;
autorizza il commissario giudiziale a prelevare il predetto importo in tutto o in parte dal deposito o conto corrente intestato alla procedura;
dichiara cessate le misure protettive di cui all'art.54 comma 2 primo e secondo periodo decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n.14.
Dispone che la cancelleria trasmetta il presente decreto al preponente, al commissario giudiziale, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia e al registro delle imprese per l'iscrizione.
Così deciso il 5 aprile 2024 nella Camera di Consiglio della sezione Procedure concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia

Il giudice relatore
Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli